

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2021

124/2021/R/EEL

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TARIFFE ELETTRICHE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 E DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1151^a *bis* riunione del 29 marzo 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare l'articolo 1, comma 670;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (nel seguito: DL Rilancio) e in particolare l'articolo 30;
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (di seguito: DL Sostegni) e in particolare l'articolo 6;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel) e il relativo Allegato A, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, (di seguito: TIV), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e s.m.i., e in particolare l'Allegato A (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel e s.m.i, (di seguito deliberazione 268/2015/R/eel) che ha approvato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica;
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: deliberazione 60/2020/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 190/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 190/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 311/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 311/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 564/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com;
- il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, approvato con la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificato ed integrato.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 60/2020/R/com è stato costituito presso la Cassa dei servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, previste dalla normativa vigente, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito: Conto emergenza COVID-19);
- in ragione delle competenze assegnatele, l’Autorità ha introdotto con la Bolletta 2.0 una specifica disciplina della trasparenza delle bollette, prescrivendo, in particolare, adeguate modalità di esposizione delle informazioni per i clienti di piccola dimensione; ciò anche al fine di garantire, attraverso una informazione trasparente, la possibilità per il cliente finale di effettuare un controllo sulle condizioni economiche del servizio; in particolare, la Bolletta 2.0 dispone che i venditori definiscano la sintesi degli importi fatturati indicando separatamente, tra gli altri, la “*spesa per il trasporto e la gestione del contatore*” e la “*spesa per gli oneri di sistema*”, anche se non distinti;
- con la deliberazione 268/2015/R/eel, l’Autorità ha adottato il Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica che disciplina, tra gli altri, gli aspetti relativi alla fatturazione del servizio di trasporto verso gli utenti del servizio e i relativi pagamenti.

CONSIDERATO CHE:

- le componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica) e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema hanno una struttura trinomia, ovvero sono articolate in tre corrispettivi:
 1. corrispettivo in quota fissa (espresso in centesimi di euro per punto di prelievo);

2. corrispettivo in quota potenza (espresso in centesimi di euro per kW di potenza impegnata);
 3. corrispettivo in quota energia (espresso in centesimi di euro per kWh);
- i corrispettivi di cui al punto precedente sono applicati dal distributore alla controparte del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica; e che detta controparte può essere anche il venditore che fornisce direttamente il cliente finale;
 - gli esercenti del servizio di vendita di maggior tutela applicano senza modifiche i sopra richiamati corrispettivi ai propri clienti finali; per i clienti del mercato libero, il venditore ha facoltà di articolare la struttura di prezzo anche senza riflettere tali corrispettivi ove esplicitamente previsto dal contratto di fornitura sottoscritto tra le parti; in ogni caso, anche ove si avvalga di tale facoltà, il medesimo venditore ha l'obbligo di evidenziare, nella bolletta al cliente finale, l'importo corrispondente a detti corrispettivi.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 del DL Rilancio ha stabilito di trasferire sul già menzionato conto emergenza COVID-19 un ammontare pari a 600 milioni di euro e affidato all'Autorità l'incarico di disporre, per i mesi da maggio a luglio 2020, una riduzione delle componenti tariffarie relative alle voci della bolletta sopra indicate, in favore dei clienti connessi in bassa tensione diversi dai domestici;
- con deliberazione 190/2020/R/eel, l'Autorità ha dato immediata attuazione alle succitate disposizioni urgenti del DL Rilancio, tramite una modifica transitoria delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica e delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema applicabili alle utenze connesse in bassa tensione diverse dalle domestiche;
- la deliberazione 190/2020/R/eel ha minimizzato in fase attuativa le esigenze di adeguamento dei sistemi informativi di venditori e distributori di energia elettrica, evitando altresì di intervenire sui flussi informativi mensili dei dati di misura nei confronti del Sistema informativo integrato (SII);
- con deliberazione 311/2020/R/eel l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa in relazione alla gestione delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID-19 ai sensi del DL Rilancio e all'attivazione di una compensazione, nei confronti delle imprese distributrici, dei minori incassi derivanti dalle disposizioni della deliberazione 190/2020/R/eel, nonché alla destinazione della parte di tali risorse eccedente la suddetta compensazione alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6 del DL Sostegni prevede che:
 1. *“Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse*

dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di spesa. L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

- a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;*
 - b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.”*
- il medesimo articolo 6 del DL Sostegni dispone inoltre che, a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema, viene autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Bilancio dello Stato, prevedendo di trasferire al sistema elettrico il corrispondente importo tramite il Conto emergenza COVID-19 costituito presso la Cassa;
 - il tetto di spesa a carico dello Stato, introdotto dal DL Sostegni, risulta compatibile con l'azzeramento totale delle quote fisse per tariffe di rete e oneri generali di sistema;
 - le summenzionate disposizioni del DL Sostegni adottano meccanismi di riduzione delle bollette elettriche che ricalcano esattamente quelli già introdotti nel 2020 dal DL Rilancio, nella definizione della platea dei beneficiari, nelle modalità di riduzione e nell'entità dei fondi pubblici stanziati per coprire tali riduzioni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento alle aliquote previste dalla deliberazione 123/2021/R/com, il gettito annuo della componente tariffaria A_{SOS} risulta essere pari all'87,23% del gettito complessivo previsto degli oneri generali;
- il comma 34.8 del TIT prevede che l'incidenza degli elementi che compongono la componente A_{RIM} ai fini della destinazione dei relativi gettiti ai conti di cui al comma 41.1 del medesimo TIT sia determinata dall'Autorità in sede di aggiornamento periodico;
- le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2021 sono state fissate dal comma 1.6 della deliberazione 123/2021/R/com.

RITENUTO NECESSARIO:

- dare immediata attuazione alle disposizioni urgenti, di natura transitoria e prevalentemente vincolata, di cui all'articolo 6 del DL Sostegni, secondo modalità del tutto speculari a quelle già adottate con la delibera 190/2020/R/eel, così da consentire la tempestiva efficacia dei benefici disposti dalla norma di legge senza richiedere procedure di conguaglio;
- allo scopo di consentire l'applicazione delle sopra richiamate disposizioni di legge, pubblicate il 22 marzo 2021, con effetto fin dalla competenza relativa ai prelievi del corrente mese di aprile 2021, non effettuare consultazione pubblica, avuto riguardo anche al fatto che la misura oggetto del presente provvedimento ricalca da vicino le disposizioni della deliberazione 190/2020/R/eel, per la cui attuazione non sono giunte segnalazioni di problematiche significative;
- attuare nell'immediatezza le sopra richiamate disposizioni di legge tramite una modifica transitoria delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica di cui alla tabella 3 del TIT e alle tabelle da 1 a 4 del TIME e alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema fissate dalla deliberazione 123/2021/R/com;
- come già disposto con la deliberazione 190/2020/R/eel, definire specifici obblighi nei confronti dei venditori al fine di assicurare ai clienti finali che ne hanno diritto il totale trasferimento tempestivo dei benefici delle disposizioni introdotte con l'articolo 6 del richiamato DL Sostegni; a tale fine, prevedere specifici tempi per le modalità di applicazione dei corrispettivi transitoriamente ridotti nelle fatture nonché appositi obblighi di trasferimento del suddetto beneficio con riferimento a tutti i contratti sottoscritti sul libero mercato.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- dare disposizioni alla Cassa in relazione alla gestione delle risorse versate sul Conto Emergenza COVID-19 ai sensi del DL Sostegni e all'attivazione di una compensazione, nei confronti delle imprese distributrici, dei minori incassi derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento;
- prevedere che le risorse destinate dal DL Sostegni al Conto Emergenza COVID-19, per la parte eccedente a quanto previsto dal precedente alinea, ai sensi del medesimo DL Sostegni siano destinate alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali, secondo i criteri di ripartizione usualmente utilizzati in sede di aggiornamento periodico degli oneri generali

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- **TIME** è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il per il NPR2 2020 – 2023, approvato come Allegato B alla deliberazione 568/2019/R/eel;
- **TIT** è il Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR2 2020 – 2023, approvato come Allegato A alla deliberazione 568/2019/R/eel;
- **periodo di riferimento** è il periodo che intercorre tra il 1 aprile e il 30 giugno 2021, di efficacia delle disposizioni introdotte dall'articolo 6 del DL Sostegni;
- **utenze BTAU** sono quelle definite all'articolo 2, comma 2, lettera d), del TIT;
- **utenze BTA6 con potenza effettiva** sono utenze BTAU caratterizzate da una potenza disponibile superiore a 16,5 kW e dall'applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese, secondo le definizioni del TIT.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

- 2.1 In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del DL Sostegni, il presente provvedimento definisce interventi urgenti atti a ridurre la spesa sostenuta, da clienti finali titolari di utenze BTAU, per servizi di distribuzione e misura e per oneri generali di sistema, nell'ambito della fornitura di energia elettrica.

Articolo 3

Ridefinizione di corrispettivi e componenti tariffarie per il periodo di riferimento

- 3.1 Limitatamente alle utenze BTAU, per i prelievi di competenza del periodo di riferimento, si applicano, in luogo delle tariffe disciplinate da TIT e TIME e delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema fissate dalla deliberazione 123/2021/R/com:
- a) i valori delle componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione indicati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
 - b) i valori delle componenti delle tariffe obbligatorie per il servizio di misura indicati nelle Tabelle 2a, 2b, 2c e 2d, allegate al presente provvedimento;
 - c) i valori della componente tariffaria A_{SOS} indicati nelle Tabelle 3a, 3b, 3c e 3d, allegate al presente provvedimento;
 - d) i valori della componente tariffaria A_{RIM} indicati nella Tabella 3e, allegata al presente provvedimento.
- 3.2 Dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, per la fornitura di energia elettrica alle utenze BTAU nel periodo di riferimento non possono derivare oneri maggiori rispetto a quelli che sarebbero derivati dall'applicazione, alla medesima fornitura e ai medesimi prelievi, dei valori delle tariffe disciplinate da TIT e TIME e degli oneri generali fissati con deliberazione 123/2021/R/com.

- 3.3 Ai fini di attuare quanto disposto al precedente comma 3.2, per ciascun mese incluso nel periodo di riferimento, alle utenze BTA6 con potenza effettiva viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW.

Articolo 4

Disposizioni in materia di fatturazione

- 4.1 Qualora, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati già emessi documenti di fatturazione relativi alla fornitura di energia elettrica di competenza del periodo di riferimento, i conguagli spettanti in applicazione dell'articolo 3 devono essere effettuati entro la seconda fatturazione successiva.
- 4.2 Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3.3, gli eventuali importi a restituzione vengono riconosciuti dalle imprese distributrici alle imprese di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021 e da questi ultimi ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.
- 4.3 Qualora l'offerta commerciale sottoscritta dal cliente titolare dell'utenza BTAU non preveda l'applicazione diretta delle tariffe disciplinate da TIT e TIME e delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema fissate dalla deliberazione 123/2021/R/com, ciascuna impresa di vendita garantisce che il cliente finale ottenga una riduzione della spesa in misura pari alla differenza tra l'applicazione di tali tariffe e componenti tariffarie e quelle di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Attivazione di una compensazione alle imprese distributrici di energia elettrica

- 5.1 Entro il 30 settembre 2021 le imprese distributrici di energia elettrica possono inviare alla Cassa, secondo modalità stabilite dalla medesima, le informazioni necessarie per la quantificazione dei minori incassi derivanti dalla riduzione delle componenti tariffarie a copertura dei costi dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica disposta dall'articolo 3.
- 5.2 Entro il 31 ottobre 2021 la Cassa, previa comunicazione degli importi all'Autorità, provvede all'erogazione, alle imprese distributrici di energia elettrica che ne abbiano fatta richiesta, di una compensazione per la copertura dei minori incassi di cui al comma 5.1.
- 5.3 Eventuali comunicazioni da parte delle imprese distributrici relative ai minori incassi di cui al comma 5.1, pervenute alla Cassa oltre il termine previsto al medesimo comma saranno gestite, compatibilmente con le attività ordinarie svolte dalla Cassa, entro il 31 dicembre 2021.
- 5.4 Gli oneri derivanti dall'erogazione alle imprese distributrici delle compensazioni di cui al presente articolo sono a carico del Conto emergenza COVID-19 di cui all'articolo 61bis del TIT.

Articolo 6

Destinazione delle risorse stanziati dall'articolo 6 del DL Sostegni

- 6.1 In applicazione delle disposizioni del comma 4, dell'articolo 6 del DL Sostegno, i fondi stanziati dallo Stato e versati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul Conto emergenza COVID-19, per la quota eccedente le risorse necessarie all'erogazione delle compensazioni di cui all'Articolo 5 del presente provvedimento, sono destinati alla riduzione delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali.
- 6.2 Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 6.1, le risorse finanziarie di cui al medesimo comma 6.1 sono destinate per l'87,23% al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.
- 6.3 Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 6.1, le risorse finanziarie di cui al medesimo comma 6.1 sono destinate per il 12,77% ai conti di gestione di cui al comma 41.1 del TIT, secondo le percentuali di ripartizione fissate al comma 1.6 della deliberazione 123/2021/R/com.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 7.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini